

Nuovo ordinamento di stato civile

Morte, registri dello stato civile, permessi ed autorizzazioni dell'ufficiale dello stato civile nello schema di regolamento ex articolo 2, comma 12, Legge 15 maggio 1997, n. 127, ossia nel "prossimo" ordinamento dello stato civile

di Sereno Scolaro

Premessa

Nel XVI secolo la chiesa cattolica romana ha tenuto il suo concilio c.d. di Trento, occasione nella quale ha generalizzato il ricorso alla tenuta dei registri delle anime, cioè una forma sistematica di registrazione amministrativa della popolazione, in particolare con riguardo ad alcuni momenti della vita delle persone.

Si è trattato di un avvio di ciò che poi è divenuto il sistema di registrazioni di stato civile.

Con la Rivoluzione francese, tra le altre cose, si è avviato un processo di laicizzazione di questo servizio, che si è sviluppato nei vari Stati in momenti successivi e con caratteristiche talora differenti, a seconda delle culture e delle tradizioni.

Con l'Unità d'Italia, il nuovo Stato sorto dal Risorgimento, si è data una ben precisa legislazione in materia di stato civile, basata su due fonti: codice civile ed ordinamento dello stato civile (R.D. 15 novembre 1865, n. 2602).

Questo "strumento" normativo è stato vigente fino al 1° gennaio 1940, momento in cui è entrato in vigore il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, cioè per circa oltre una settantina d'anni.

Non ostante già dalla fine degli anni '50 - primi anni '60 si ponesse la questione di una sua revisione, l'ordinamento del 1939 ha mantenuto la sua validità per quasi una sessantina di anni.

Certo, nel tempo qualche aggiustamento è intervenuto, qualche modifica è stata apportata, ma sostanzialmente l'impianto di base è rimasto solido.

Con la legge 15 maggio 1997, n. 127 sono state apportate ulteriori modificazioni, ma anche dato l'impulso per una forte ed urgente revisione del corpo normativo che regola il servizio dello stato civile. Questa revisione poteva andare nella direzione di una effettiva innovazione, ma anche in quella, più modesta, delle modifiche parziali, degli aggiustamenti, lasciando intatto l'impianto di base dello strumento normativo.

Molto poteva dipendere da "come" si muovesse il gruppo di lavoro che vi avrebbe lavorato.

Se non ché l'impegno del gruppo di lavoro ha dovuto risentire di pressioni per un intervento di revisione a tempi stretti, e, spesso, la fretta è nemica del bene.

Infatti, innovazioni che potessero intervenire a dotare l'Italia di uno strumento adeguato al tempo storico e dotato di caratteristiche tali da consentirgli di avere, in prospettiva, una vitalità paragonabile a quella dei due precedenti Ordinamenti, richiedevano di poter agire con una meditazione, celere se si vuole, ma non con la fretta (come, pur troppo, è accaduto, per motivi del tutto non tecnici).

Di seguito si affronteranno alcuni aspetti dello schema di articolato, che chiameremo OSC99, visto che corrono pressioni per la sua sollecita approvazione ed entrata in vigore al 1° gennaio 1999, termine che, sinceramente, appare ristretto al punto da preoccupare, solo se si pensi al rapporto tra ordinamento, formulario, modulistica (senza affrontare in alcun modo la questione della riformulazione dei diversi *software* applicativi variamente in uso).

Registri ed atti di morte

I nuovi registri per gli atti di morte saranno divisi in due parti, la prima destinata a ricevere le dichiarazioni di morte (articolo 81 OSC99), e la seconda suddivisa in due serie (articolo 82, comma 1 OSC99), destinate, rispettivamente, la prima a sostituire la "vecchia" parte II serie B e la seconda la "vecchia" parte II serie C.

Infatti, con l'OSC99, vengono superate in linea generale le procedure di trascrizioni di atti dello stato civile per mero fatto di residenza, sostituite da comunicazione, anche attraverso il ricorso alle c.d. "nuove tecnologie".

La dichiarazione di morte

Per quanto riguarda la dichiarazione di morte, il relativo termine viene elevato a 48 ore, decorrenti dalla morte, indicazione che solleva forti perplessità dal momento che sembra del tutto trascurare il fatto che l'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 preveda che l'accertamento della morte, cioè la visita necroscopica, debba avere luogo nell'arco temporale compreso dopo le 15 ore dal decesso, ma entro le 30 ore dallo stesso.

Inoltre, il termine per la dichiarazione di morte non si coordina con la successiva previsione dell'articolo 85, comma 2 OSC99, per la quale il rilascio del permesso di seppellimento (inteso come autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione o alla cremazione) non possa avere luogo se non decorse 24 ore dalla morte e, in più dopo che sia intervenuto l'accertamento della medesima. cioè dopo che sia intervenuta la visita necroscopica e l'ufficiale dello stato civile disponga del relativo certificato della visita fatta.

A meno di non pensare ad una "dissociazione" tra i vari momenti (morte, accertamento della morte, autorizzazione all'inumazione o tumulazione o cremazione, dichiarazione di morte; e occorrerebbe anche aggiungere, denuncia della causa di morte ...), dissociazione sostenibile con la normativa precedente all'OSC99, ma in contesto ben differente, questo elevamento del termine appare foriero di pericolose prospettive, sotto il profilo procedimentale, anche in relazione a procedimenti non proprio del servizio dello stato civile, ma afferenti alla polizia mortuaria: si pensi solamente alle autorizzazioni al trasporto funebre e alla sua effettuazione.

Giusto per rendere un'idea sommaria e grossolana degli effetti di questa elevazione di uno dei termini, di uno solo di essi, senza un coordinamento procedimentale con gli altri, si dovrebbe ritenere del tutto sostenibile e normale che possano attivarsi i processi di competenza del medico necroscopico, il rilascio dell'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile all'inumazione, tumulazione o cremazione, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere da parte del dirigente o del responsabile dell'ufficio o servizio {1}, in un momento antecedente alla dichiarazione di morte, dichiarazione che comporta la formazione dell'atto di morte.

Se si considera come il termine sia semplicemente ordinatorio e lo schema di articolato dell'OSC99 abbia eliminato ogni previsione a proposito di eventuali sanzioni applicabili in caso di infrazione alle sue statuizioni (con ciò determinando una norma imperfetta), ci si pone la domanda di quanti casi si possano, in futuro, registrare di sepolture di cadaveri che, eseguite, rimangano carenti della formazione dell'atto di morte, magari per semplice trascuratezza, dal momento che ciò che può interessare ai privati può essere il servizio funebre e la sepoltura del cadavere, mentre la registrazione amministrativa del decesso potrebbe anche passare in secondo ordine.

La disposizione sembra, presuntivamente, trovare la propria origine in un'esigenza presente presso gli uffici dello stato civile, e che può essere giustificata specie nei piccoli e medi comuni, legata all'articolazione degli orari, alla prestazione dei servizi nei giorni festivi, ai relativi riposi compensativi o corresponsione del trattamento di lavoro straordinario, agli istituti della (eventuale) reperibilità del personale, ecc..

Si tratta di un aspetto dell'organizzazione del lavoro che può presentare obiettive difficoltà, come si è detto per i piccoli e medi comuni, in cui la dimensione del personale è tale da rendere difficile assicurare il rispetto di quel diritto al riposo settimanale sancito anche dall'articolo 36, comma 3 Costituzione.

Invero, la questione dell'assicurazione di un servizio nei giorni festivi, esigenza talora sproporzionata in relazione alla probabilità statistica di richieste di intervento nei giorni festivi, o non veniva affrontata, sul presupposto della ordinarietà dei termini, o trovava risposta ricorrendo all'istituto della reperibilità, che spesso si traduceva - di fatto - in un'integrazione (per altro, magra) salariale, proprio come effetto della limitata incidenza delle effettive prestazioni, oppure trovava soluzioni diverse, talora non proprio coerenti con principi di legalità, ma che comunque consentivano forme di assicurazione della continuità del servizio.

¹ Anche se il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere, resti mortali e ceneri al sindaco, si deve considerare che l'articolo 51 legge 8 giugno 1990, n. 142 attribuisca la competenza alle funzioni gestionali ai dirigenti, con la conseguenza che, prevalendo la legge, sulla disposizione regolamentare, esso risente dei ritardi nella sua emanazione così da essere nato "vecchio". Questa impostazione risulta ancora di più rafforzata con le modifiche apportate all'articolo 51 dall'articolo 6 legge 15 maggio 1997, n. 127, la cui formulazione è talmente inequivoca da non consentire ulteriori discussioni attorno a questa definizione delle competenze degli organi comunali.

Tuttavia, sembra abbia prevalso non tanto la considerazione delle difficoltà dei piccoli e medi comuni, quanto piuttosto il rilievo datovi da comuni di una certa consistenza organizzativa, magari con valutazioni non pertinenti riferite al fatto che le stesse direzioni sanitarie degli stabilimenti ospedalieri non risultano operative nei giorni festivi e, spesso, neppure nei giorni di sabato, determinando una pausa negli orari di servizio di circa due giorni (senza considerare le festività infrasettimanali o quelle “naturalmente” consecutive come il Natale e Santo Stefano, la Pasqua e il lunedì dell’Angelo o simili evenienze che il calendario può proporre).

Ma se la preoccupazione che sta alla base dell’elevamento del termine per la dichiarazione di morte trova la sua origine nel tentativo di dare una qualche risposta al problema delle festività, problema per altro sussistente e che non va ignorato, non si può dimenticare come i comuni di maggiore dimensione possano trovare soluzioni più elastiche rispetto a quanto possano fare i comuni medi e ancor di più i piccoli comuni, ma non bisogna trascurare come proprio crescendo la dimensione dei comuni maggiormente vengano a crescere i problemi in materia di effetti di questo elevamento dei termini, ad esempio determinandosi una maggiore richiesta di interventi nei primi giorni post-festivi, con “accumuli” non sempre facilmente gestibili per la formulazione degli atti di morte, per le autorizzazioni connesse, per l’effettuazione dei servizi funebri e dei trasporti di cadavere, per i riti funebri, ecc.. concentrazioni che possono facilmente essere immaginabili e tali da provocare sostanziali e concreti disservizi e disagi per i familiari dei defunti, che rischiano molto concretamente di dover fare i conti non solo con gli altri comuni aspetti sin qui noti per la determinazione del momento esequiale, ma anche si possono trovare a dover dilatarne i tempi per le concentrazioni che si verranno ad avere nei giorni post-festivi.

E se la questione nasce dalle festività, essa poteva essere affrontata come tale o attraverso una disposizione generale in materia di termini (ad esempio con un qualche richiamo in via generale all’articolo 2963 codice civile ...), oppure, più pertinentemente, con una specifica disposizione derogatoria dei termini stabiliti in via generale per la dichiarazione di morte alle prime ore del giorno lavorativo immediatamente festivo (ad esempio, “... entro le ore 12 del primo giorno lavorativo susseguente”).

In questo modo, non si avrebbe avuta una dilatazione generalizzata dei termini, ma esclusivamente un intervento strumentale, limitato alla contingenza.

L’avviso di morte

Lo stesso termine, elevato alle 48 ore, si applica per la trasmissione dell’avviso di morte nei casi di decesso in ospedale, casa di cura, casa di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, forse proprio ... perché gli uffici amministrativi di queste strutture lavorano su 5 giorni settimanali e non si preoccupano certo degli effetti consequenziali sui familiari dei defunti, ma, al più, di assicurare la disponibilità del posto letto per poter accogliere altro ospite in lista d’attesa (magari nella medesima giornata, in considerazione che le degenze vengono considerate in tutti i casi per giorni interi).

E non si può non ricordare ancora una volta il carattere meramente ordinatorio di questo termine, come di altri, da tenere presente anche nel quadro dell’assenza di qualsiasi meccanismo sanzionatorio alle infrazioni, quale che siano, delle disposizioni dell’OSC99.

Questa debolezza intrinseca che si è voluta dare all’OSC99, se può essere il segnale di una concezione abbastanza matura del servizio dello stato civile, di una interiorizzazione delle sue “regole”, dall’altro canto permetterà applicazioni soggettive tali da riconfermare la presunzione di creatività del popolo italiano.

Si vede in prospettiva un panorama di articolazioni applicative molto varie, che viepiù si arricchiranno a mano a mano che i processi organizzativi vengano attivati dai diversi dirigenti amministrativi e ancora più dai direttori generali dei comuni.

Si tratta di una questione che non incide moltissimo sull’intero corpus normativo dell’OSC99, così che è auspicabile che, in sede di iter di formazione del provvedimento regolamentare delegato, si possano recuperare quelle lievi modifiche (senza altro la riduzione del termine per la dichiarazione di morte e la trasmissione dell’avviso di morte a 24 ore, magari anche con qualche ulteriore lievissimo aggiustamento, se necessario per rendere operativo il sistema) che consentirebbero di evitare i gravissimi pericoli che la norma così formulata determinerà, provocando esiti di complessità, disagio e disservizi in netta antitesi con lo spirito semplificatore che sarebbe stato alla base della legge 15 maggio 1997, n. 127, cioè della legge “delegante”.

Il ricorso all'avviso di morte

A questo punto va anche ricordato che la terminologia usata dall'articolo 83, comma 3 OSC99 è abbastanza vicina a quella del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, se si eccettua il rinvio alle case di cura e di riposo (e sono state dimenticate le RSA ...), così che si pensa di non errare riconfermando le indicazioni sull'ambito di questa disposizione.

Si tratta di una questione la cui soluzione porta ad utilizzare una o l'altra parte in cui sono suddivisi i registri e quindi assume un certo rilievo sotto il profilo dei procedimenti e della loro correttezza.

Infatti, in vigore del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 vi erano state opinioni non sempre omogenee circa il procedimento applicabile per la formazione degli atti di morte conseguenti a decessi negli istituti di cura privati o nelle case di cura private, nelle case di riposo private, ecc..

La "vecchia" disposizione (articolo 138, comma 2 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) individuava solo alcune situazioni: ospedale, istituto o stabilimento (ma andava anche ricordato l'articolo 137, comma 3 che prevedeva una destinazione ben più ampia della parte II serie B, in quanto risultava che alcuni comuni si limitassero a ricorrere a questa partizione solo per i decessi che avvenivano in questi luoghi e non per tutte le fattispecie di cui era destinataria), mentre la "nuova", introduce anche le case di cura e le case di riposo, consentendo di prevedere una riapertura di una controversia.

La diversità degli orientamenti consisteva nel fatto che in alcune realtà si riteneva che gli ospedali, collegio e stabilimenti rilevanti a questo fine dovessero avere caratteristiche di strutture pubbliche, mentre altrove si dava una interpretazione in qualche modo più estensiva comprendendo anche le strutture private.

A sostegno della prima linea interpretativa, stava la considerazione che i termini usati dal R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 andassero letti facendo riferimento alla situazione vigente al momento della sua formulazione (fine anni '30), per cui si dovessero considerare le necessarie connessioni con la legge 17 luglio 1890, n. 6972, con la legislazione "ospedaliera" (e, per le case di cura, il R.D. 30 settembre 1938, n. 1631), e collegare queste formulazioni con le successive trasformazioni (riforma ospedaliera di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, 616, - per le caratteristiche tecniche dei servizi il D.M. (Sanità) 5 agosto 1977), con la riforma sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la successiva e più recente c.d. "aziendalizzazione", cioè transizione dallo stato di organismi comunali o collegati con i comuni e le comunità montane ad aziende speciali della regione, prima, e aziende speciali senza altro, poi, delle USL, a seguito dei D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D. Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517).

In questo quadro, il riferimento agli ospedali, collegi, istituti o stabilimenti non poteva, a nostro avviso, che essere riferito a strutture gestite da istituzioni pubbliche, risultando le cliniche e le case di riposo private come del tutto estranee a questa concezione, anche quando fossero state stipulate convenzioni (oggi, accreditamenti) con le strutture pubbliche, in quanto l'esercizio di funzioni pubbliche non era ipotizzabile fosse attribuito a soggetti di diritto privato.

Con la nuova formulazione, al contrario, si deve ritenere che anche le strutture private, dal momento che il termine di "case di cura" risulta specifico per le strutture private, seppure quello di case di riposo abbia connotazione sotto questo profilo mista, diventino titolari della potestà di inoltrare all'ufficiale dello stato civile l'avviso di morte al pari delle strutture sanitarie pubbliche.

In questo modo, si avrà un maggiore utilizzo della parte II serie A (ex parte II serie B), che costituisce un segnale di attribuzioni di funzioni pubbliche a soggetti privati.

Infatti, i vari atti che sono destinatari della parte II serie A implicano che la formazione dell'atto di morte avvenga sulla base di una comunicazione, di un avviso, di un processo verbale, provenienti da soggetti in qualche modo qualificati come detentori di un potere pubblico, che solo giustifica questo procedimento, sostanzialmente semplificato rispetto alla dichiarazione di morte.

Con la formulazione introdotta questa titolarità di fornire un avviso che porta alla formazione di un atto pubblico (tale è l'atto di stato civile) viene sostanzialmente esteso anche a strutture dichiaratamente private.

I dichiaranti

Ritornando parzialmente indietro dall'avviso di morte alla dichiarazione di morte, alcune innovazioni riguardano l'individuazione dei dichiaranti, venendo meno quella previsione per la quale la dichiarazione di morte poteva essere resa anche da due persone informate del decesso, quando questo fosse avvenuto al di fuori dell'abitazione del defunto.

Si trattava di una disposizione scarsamente utilizzata in quanto era difficile cogliere perché vi dovessero essere due dichiaranti, quando uno risultava di per sé sufficiente.

Infatti quel “anche” assumeva una funzione estensiva, ma non coercitiva (come si avrebbe avuto se la norma avesse avuto una formulazione del tipo “*deve essere fatta da*”).

Si è così superata un'incongruità che aveva, di fatto, ben scarsa applicazione per la sua inutilità intrinseca, seppure la *ratio* che ne stava alla fonte non fosse poi così peregrina.

Ma a distanza di decenni dall'emanazione del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 erano del tutto venute meno le condizioni che inizialmente la potevano far ritenere giustificata.

Le autorizzazioni dell'ufficiale dello stato civile

L'articolo 141 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 prevedeva che il cadavere non potesse essere sepolto se non dopo intervenuta l'autorizzazione da parte dell'ufficiale dello stato civile.

Nulla si diceva della portata della sepoltura, o, se si preferisce, del significato del termine, che nel linguaggio comune significa collocamento nel sepolcro.

In effetti, non si deve dimenticare come il permesso di seppellimento da parte dell'ufficiale dello stato civile avesse la funzione in origine (ordinamento dello stato civile del 1865, per la precisione l'articolo 110 R.D. 15 novembre 1865, n. 2602 ipotizzava una verifica della morte da parte dell'ufficiale dello stato civile o di suo delegato ...) di assicurare il rispetto del periodo di osservazione.

Nel tempo, accanto alla funzione - amministrativa - attribuita all'ufficiale dello stato civile, si sono venute ad affiancare l'accertamento della morte (cioè, della effettività della morte) da parte del medico necroscopico, e una più articolata formulazione dello scopo del periodo di osservazione, tanto che l'articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (da ultimo) individua una serie abbastanza ampia di “trattamenti” cui un cadavere non può essere sottoposto se non dopo il decorso del periodo di osservazione (e, aggiungiamo, dopo l'accertamento dell'effettività della morte).

In realtà, il termine per il rilascio del permesso di seppellimento, il permesso di seppellimento, il periodo di osservazione, l'accertamento della morte, risultante dal certificato dell'avvenuta visita necroscopica (cd. “certificato necroscopico”) erano tutti aspetti dell'unico procedimento, quali risultanti da una stratificazione temporale di norme di diversa fonte storica.

Sulla base di queste considerazioni, ci si poteva augurare l'individuazione di un unico percorso procedimentale.

Per questo motivo, l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile non poteva essere limitata alla sola sepoltura, nel senso che il termine ha nel linguaggio comune, ma a qualsiasi dei “trattamenti” di cui al testé citato articolo 8.

Con l'articolo 85, comma 1 OSC99 si è adottata una soluzione intermedia, nel senso di sottoporre all'autorizzazione da parte dell'ufficiale dello stato civile i principali trattamenti - inumazione, tumulazione, cremazione - ma non tutti quelli indicati dal già citato articolo 8.

Al di là di tutte le valutazioni che potrebbero farsi su questa scelta, alcuni maggiori approfondimenti coinvolgono l'istituto della cremazione, nel senso che tale previsione va posta in relazione con l'articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Infatti, questa norma attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione al sindaco, e individua una particolare e specifica procedura per il suo rilascio.

A parte la questione, non proprio secondaria, sulla competenza del sindaco data da un decreto del Presidente della Repubblica emanato successivamente alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (per cui la competenza dovrebbe essere stata correttamente individuata nel dirigente ...; ma vedansi anche le modificazioni - ma, forse, più che di modificazioni, si dovrebbe parlare di precisazioni - all'articolo 51 legge 8 giugno 1990, n. 142 introdotte dall'articolo 6 legge 15 maggio 1997, n. 127), viene ad aprirsi la questione molto importante se la “nuova” disposizione non vada ad abrogare l'articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Ed, in caso di risposta affermativa, in quale misura.

La risposta è senz'altro positiva per quanto riguarda la competenza soggettiva che si trasferisce dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o del servizio all'ufficiale dello stato civile (magari con l'effetto di poter essere esercitata, in taluni casi, situazioni o contingenze dal sindaco, quando intenda agire nella sua qualità di ufficiale dello stato civile, cioè da parte di un soggetto che altrimenti ne sarebbe incompetente ...).

Ma anche per la parte finale dell'articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (certificazione medica escludente che la morte sia dovuta a reato), mentre sorgono alcune difficoltà interpretative nel caso di morte violenta o dovuta a reato.

Per esprimere una priva valutazione, si deve ritenere che in questo modo venga automaticamente meno la necessità di autenticazione della firma del medico curante da parte del coordinatore sanitario,

sia per il fatto che l'articolo 85. comma 2 OSC99 non fa menzione alcuna di questo (del tutto inutile) procedimento, sia per il fatto che la certificazione escludente che la morte sia dovuta a reato è attribuita al medico necroscopo (cioè, ad un medico dell'ASL, quindi esercente il ruolo di pubblico ufficiale (articolo 357 codice penale) e non solo di persona esercente un servizio di pubblica necessità (articolo 359 codice penale).

E questo, si noti, per tutti i casi di morte violenta o dovuta a reato, indipendentemente dal rito scelto per la sepoltura.

Mentre, sembra che non vi siano particolari innovazioni nella parte relativa all'elemento delle forme di espressione della volontà cremazionistica o del defunto (espressa attraverso il ricorso allo strumento testamentario, ma anche, come condizione sufficiente, l'iscrizione ad una associazione riconosciuta con relativa convalida da parte del presidente dell'associazione) o di alcuni congiunti (coniuge, in difetto tutti i parenti nel grado più stretto, ecc.), volontà che è del tutto autonoma rispetto a quella del defunto.

Ecco, che per l'assunzione delle volontà cremazionistica dovranno essere seguite le procedure dell'articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, mentre per la certificazione medica escludente che il decesso sia conseguenza di reato o morte violenta e per la competenza all'autorizzazione dovrà farsi riferimento all'articolo 86 OSC99.

Nel caso di morte violenta o dovuta a reato entra in gioco l'articolo 88 OSC99 che subordina l'inumazione, tumulazione o cremazione allo specifico e conseguente processo verbale da parte del magistrato o dell'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 144 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

Questa previsione, del resto, appare conforme con l'ultimo periodo dell'articolo 116, comma 1 D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (il quale, tra l'altro, usa il termine generico di sepoltura, senza definirne le differenti forme e riti che essa può assumere).

Non si può tuttavia segnalare come la nuova previsione appaia essere stata redatta ignorando le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria in materia di cremazione (e forse anche quelle in materia di periodo di osservazione ed altre ...), quando sarebbe stato auspicabile un qualche coordinamento.

Certo, si può anche affermare che in ogni caso vadano tenute presenti i criteri sulla gerarchia delle fonti, sull'abrogazione delle norme e sugli altri principi e disposizioni sulla legge in generale (specificatamente, gli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 11 e 15 Disposizioni sulla legge in generale) e qualche disposizione di ordine costituzionale, ma un intervento semplificatore non poteva esimersi prima dal venire formulato tenendo in conto i diversi aspetti interagenti sulle questioni affrontate, poi con forme di coordinamento esplicito.

Forse, a questo risultato si potrà pervenire per altra via, ad esempio con adeguate e coordinate modifiche al regolamento di polizia mortuaria.

TITOLO IX DEI REGISTRI E DEGLI ATTI DI MORTE

Art. 81

Nella prima parte dei registri di morte l'ufficiale dello stato civile iscrive le dichiarazioni di morte fattegli direttamente.

Art. 82

1. La parte seconda dei registri di morte è suddivisa in due serie, distinte rispettivamente con le lettere A e B.
2. Nella serie A si iscrivono gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile redige in seguito ad avviso, notizie e denunce avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Nella serie B si trascrivono:
 - a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
 - b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio per mare o per aria o per ferrovia;
 - c) gli atti di morte compilati dagli ufficiali designati ai sensi della legge di guerra;
 - d) i processi verbali formati da pubblico ufficiale nel caso di morte senza rinvenimento o senza riconoscimento di cadavere;
 - e) le sentenze di morte presunta;

- f) le sentenze che, ai termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza di persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;
 - g) le sentenze di rettificazione.
4. Nella stessa serie B si iscrivono gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli predisposti dal Ministro di Grazia e Giustizia.
 5. La trascrizione degli atti indicati nelle lettere b) e c), del comma terzo e nel comma quarto è fatto per intero; quella degli atti indicati nelle lettere e), f) e g) del comma 3, è fatta riportando il dispositivo della sentenza.
 6. Nella parte seconda della serie B si inseriscono anche gli atti formati dopo la sentenza data con il procedimento della rettificazione relativa a cadaveri inumati, tumulati o cremati senza autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile.

Art. 83

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le quarantotto ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo ove questo è avvenuto o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo ove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato, o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in un ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma primo, all'ufficiale dello stato civile, con le indicazioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 84

1. L'atto di morte deve enunciare il luogo, il giorno, l'ora della morte, il prenome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione, la residenza e la cittadinanza del defunto; il prenome e il cognome del coniuge, se il defunto era congiunto in matrimonio, se era vedovo o divorziato; il prenome e il cognome del padre e della madre del defunto; il prenome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione e la residenza del dichiarante. Ove taluna delle anzidette indicazioni non sia nota, ma il cadavere sia stato tuttavia riconosciuto, l'ufficiale dello stato civile fa di ciò espressa menzione nell'atto.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena, non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.

Art. 85

1. Non si può far luogo ad inumazione, tumulazione o cremazione di un cadavere se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta non bollata e senza spesa.
2. L'ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato si allega al registro degli atti di morte.

Art. 86

Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato, tumulato o cremato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, o sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui o riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige, in conformità agli elementi contenuti nella sentenza del tribunale data nel procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del pubblico ministero. La sentenza deve essere menzionata nell'atto ed inserita nel volume degli allegati.

Art. 87

L'ufficiale dello stato civile, che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione, alla tumulazione, o alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica, dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 88

1. Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il prenome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la professione e la residenza del defunto.

2. Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo ove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo ove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.

Art. 89

1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica trasmette processo verbale dell'accaduto all'ufficiale dello stato civile e ne dispone la trascrizione nei registri di morte.
2. Il processo verbale deve indicare esattamente le circostanze di tempo e di luogo della morte, descrivere il cadavere o i cadaveri se rinvenuti, gli oggetti e i segni riscontrati su ciascuno di essi e raccogliere le dichiarazioni e le informazioni che possono servire ad accertare le modalità dell'evento e la identità delle persone decedute.

Art. 90

1. Se la morte avviene durante un viaggio per mare, si osservano le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo, in quanto compatibili con il presente ordinamento.
2. Se la morte avviene durante un viaggio per aria, si osservano in ogni caso le disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione.
3. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio per mare o per aria, è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengano formati i processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trovi in Paese estero, le autorità diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente, ai sensi dell'articolo 23, copia degli atti formati o acquisiti.
4. L'estratto delle annotazioni fatte nel giornale generale e di contabilità, di cui agli articoli 205, secondo comma, e 207 del codice della navigazione, e ogni altro documento trasmesso sono inseriti nel volume degli allegati al registro delle morti.

Art. 91

Se la morte avviene durante un viaggio per ferrovia, il capo del convoglio redige un processo verbale con le dichiarazioni stabilite nel presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio, se essa si trova in Italia; questi lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo di fermata, competente per la sua trascrizione.

Art. 92

1. L'ufficiale dello stato civile che iscrive o trascrive nei propri registri un atto di morte provvede per l'annotazione dell'atto stesso su quello di nascita del defunto. Se la nascita è avvenuta in altro comune, egli deve dare prontamente avviso della morte all'ufficiale dello stato civile del comune in cui deve provvedersi all'annotazione.
2. Negli atti di morte si annotano le sentenze di rettificazione ad essi relative e l'intervenuto riconoscimento o la legittimazione del defunto ai sensi degli artt. 255 e 282 codice civile; negli atti di trascrizione delle sentenze dichiarative di morte presunta, si fa annotazione delle sentenze che, a termini dell'articolo 67 del codice civile, dichiarano la esistenza delle persone di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte.

Art. 93

L'obbligo di dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in età minore, ai sensi dell'articolo 345, comma primo, del codice civile, spetta all'ufficiale dello stato civile che ha iscritto o trascritto l'atto di morte o all'ufficiale di anagrafe che è a conoscenza dei fatti, e deve essere adempiuta entro dieci giorni dalla formazione dell'atto.

Art. 94

1. Nel caso di morte di straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia autentica dell'atto di morte al procuratore della Repubblica affinché sia trasmessa per mezzo del Ministero degli affari esteri, al Governo dello Stato a cui apparteneva il defunto, purché nello Stato medesimo siano in vigore disposizioni analoghe.
2. Se lo straniero non aveva con sé persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale dello stato civile informa, in pari tempo, della morte il procuratore della Repubblica affinché ne sia avvertita l'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.